



CITTÀ DI TELESE TERME

www.comune.teleseterme.bn.it

poliziamunicipale@comune.teleseterme.bn.it

PEC: comune.teleseterme.poliziamunicipale@pec.cstsammio.it

tel. 0824/974104-975419 fax 0824/975419

Comando Polizia Municipale

Viale Minieri, 146 – 82037 Telese Terme (BN)

C.F. / P.I. 000 438 20 620

Pubblicazione di RITROVAMENTO di COSE

IL SINDACO

Visto:

il verbale di ritrovamento su area pubblica di banconote, redatto dalla Polizia Municipale registrato al protocollo comunale . n. 13240/2021;

l' art. 927 e seguenti del Codice Civile;

rende noto

che è stata consegnata la seguente cosa mobile trovata nel territorio di questo Comune:

n. 14 (quattordici) banconote da €. 20,00 più una banconota da €. 10,00 e una banconota da €. 5,00, per un totale di €. 295,00 nelle seguenti circostanze: trovate sul marciapiede pubblico di viale Minieri nei pressi del bar Gossip.

Si avverte che, trascorso un anno dal giorno di pubblicazione del presente avviso all'albo Pretorio del Comune di Telese Terme, senza che si presenti il proprietario per il ritiro, la cosa di cui sopra sarà consegnata in proprietà a chi l'ha trovata, ai sensi delle vigenti disposizioni sotto riportate:

Codice Civile

Art. 927 - COSE RITROVATE:

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al Sindaco del luogo cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art. 928 - PUBBLICAZIONE DEL RITROVAMENTO:

Il Sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art. 929 - ACQUISTO DI PROPRIETÀ DELLA COSA RITROVATA:

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.


Art. 930 - PREMIO DOVUTO AL RITROVATORE:

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede € 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art. 931 - EQUIPARAZIONE DEL POSSESSORE O DETENTORE AL PROPRIETARIO:

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e segg., al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

li 20 OTT 2021



IL SINDACO
Giovanni Caporaso